



# Città di Riese Pio X

(Provincia di Treviso)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/07/2024.

Esecutivo dal 12/08/2024

## **Art.1 - Principi Generali**

1. Il presente regolamento, in base al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà), istituisce e disciplina il Servizio di Volontariato civico finalizzato allo svolgimento di attività e servizi a favore della collettività da parte di singoli cittadini.
2. Il volontariato civico viene definito come quell'insieme di attività prestate dai singoli cittadini, in modo transitorio esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà e impegno civile.
3. Il servizio di Volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà ad attività e servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
4. Il servizio di Volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e allo svolgimento di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il Volontario civico è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

## **Art. 2 – Oggetto**

1. L'attività di volontariato civico disciplinata dal presente regolamento ha come oggetto la valorizzazione e la manutenzione di beni comuni presenti sul territorio e lo svolgimento di servizi di interesse generale in relazione a progetti/programmi proposti dai cittadini singoli e/o provenienti dall'Amministrazione comunale.
2. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

## **Art. 3 – Attività ambito di intervento**

1. Il servizio civico riguarda interventi ordinari inerenti ai beni di proprietà e/o di competenza del Comune di Riese Pio X nonché i servizi di interesse generale, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socioassistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e

- sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- b) finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
  - c) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente;
  - d) l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.
2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
  3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

#### **Art. 4 - Albo del Servizio di Volontariato civico**

1. E' istituito l'Albo dei Volontari civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 3.
2. L'Albo dei Volontari Civici è tenuto e aggiornato dall'Ufficio Segreteria.
3. Almeno ogni 3 (tre) anni, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

#### **Art. 5 – Requisiti**

1. I cittadini singoli che intendono svolgere servizio di Volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti: - Residenza in un Comune italiano;
  - Età non inferiore agli anni 18;
  - Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
  - Assenza di procedimenti penali pendenti o in corso incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere

ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

3. Nel procedimento di iscrizione all'albo o nella successiva scelta dei candidati per la realizzazione delle attività non potrà essere attuata alcuna discriminazione o limitazione all'accesso in ordine a sesso, razza, religione e credo politico.

#### **Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo**

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. All'albo comunale dei Volontari civili possono iscriversi coloro che siano in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
  - a. le generalità complete del volontario e la propria residenza;
  - b. l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
  - c. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
  - d. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. Le persone al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 o solo per una o più di esse.
6. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
7. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
8. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio Segreteria, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

#### **Art. 7 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico**

1. Il Responsabile dell'Area, verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di Volontariato Civico, tramite l'Ufficio Segreteria, consulta l'Albo Comunale dei Volontari Civici e sceglie,

in base ai requisiti soggettivi e tra gli iscritti non attivi, almeno 3 (tre) iscritti potenzialmente adatti all'attività in questione per ogni posto da affidare; il numero può essere inferiore solo nel caso in cui non vi siano sufficienti iscritti con i requisiti necessari all'attività; a parità di requisiti la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione all'Albo.

2. I Volontari Civici, preselezionati come descritto al precedente punto 1, vengono singolarmente convocati per un colloquio con il Responsabile dell'Area in cui verrà impiegato il Volontario Civico; il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.
3. Conclusi i colloqui, il Responsabile dell'Area che gestisce l'ufficio, dispone, con provvedimento dirigenziale, l'affidamento dell'attività.

### **Articolo 8 - Espletamento del servizio**

1. I Volontari civili inseriti nell'Albo prestano la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi ed il Responsabile dell'Area, di seguito denominato Referente comunale.
2. Il Referente comunale, in relazione all'attività da svolgere o al servizio da prestare, stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizza corsi di formazione.
3. I volontari sono, se necessario, organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idoneo allo svolgimento del compito concordato e secondo le indicazioni fornite dal Referente comunale.
5. Per ogni gruppo di lavoro è individuato un responsabile che tiene i contatti con il Referente comunale e gli segnala eventuali problemi.
6. I volontari, impegnati nelle attività di cui al presente Regolamento, devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale, di cartellino identificativo e, per le attività che lo richiedono, di idoneo indumento atto a farlo riconoscere e renderlo perfettamente visibile in ogni condizione di impiego.
7. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio";
8. Le attività oggetto del presente disciplinare rivestono carattere occasionale, non essendo i Volontari Civici vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di Volontariato Civico non costituisce né prefigura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio e in nessun caso il servizio di Volontariato Civico potrà supplire ad eventuali carenze di organico in quanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, ma potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità

dei servizi esistenti o per sperimentare, con l'originalità del loro apporto, forme di intervento innovative.

#### **Art. 9 - Rinuncia e revoca**

1. I volontari possono rinunciare al servizio di volontariato civico dandone comunicazione al Referente comunale con un preavviso di almeno 30 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili.
2. L'Ente può revocare l'incarico di volontario civico in caso di inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti o per motivi di pubblico interesse o organizzativi.

#### **Art. 10 – Assicurazione**

1. I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Il volontario risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

#### **Art. 11 - Mezzi e attrezzature**

1. Il Comune di Riese Pio X, laddove necessario, fornisce a ciascun volontario i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica vigente, nonché le eventuali attrezzature e mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta.
2. I dispositivi di sicurezza e le attrezzature vengono forniti in comodato gratuito; il volontario ne risponde e ne deve avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che deve avvenire nei modi ed entro i termini concordati con il Referente comunale. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

#### **Art. 12 – Rimborsi spese**

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo Volontario, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. L'attività dei singoli Volontari non può, pertanto, essere retribuita dall'Amministrazione comunale, né dai singoli beneficiari dell'intervento.
2. E' data possibilità a fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività corrispondere un rimborso, ma solo per spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti, nei limiti previsti per i dipendenti comunali:
  - spese di trasporto occorse necessariamente durante e per lo svolgimento dell'attività di volontariato alle seguenti condizioni:
    - a) utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico di linea, in caso di indisponibilità del mezzo in dotazione all'Ente;
    - b) in subordine, utilizzo del mezzo privato previa autorizzazione del referente;
  - spese relative al pasto fruito durante lo svolgimento dell'attività di volontariato alle seguenti condizioni:
    - a) svolgimento dell'attività di volontariato per almeno 8 ore giornaliere.

### **Art. 13 - Rapporto con le associazioni di volontariato**

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali., affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano cogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L'iscrizione all'Albo comunale dei Volontari Civici è compatibile con l'adesione e l'iscrizione alle associazioni di volontariato e di promozione sociale e culturale.

### **Art. 14 - Obblighi e responsabilità del volontario**

1. Il volontario è tenuto a svolgere l'attività o il servizio assegnato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Referente comunale; deve utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.
2. Il Referente comunale, qualora riscontri gravi negligenze o comportamenti scorretti da parte del volontario, provvede senza particolari formalità all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'Albo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.
3. Il Referente comunale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio e la presenza concordata di tutti i componenti del gruppo di lavoro.
4. Il Responsabile del gruppo di lavoro è tenuto a segnalare al Referente comunale eventuali comportamenti neglienti ovvero assenze ingiustificate rispetto ai tempi concordati.

### **Art. 15 - Entrata in vigore e sperimentazione**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.